



Decreto Dirigenziale n. 274 del 05/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269 COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA COLORWASH SRL, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO ALLA VIA BUONGIOVANNI N. 49 E SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI CASAVATORE AL VIALE MICHELANGELO N. 74, PER L'ATTIVITA' DI TINTURA, LAVAGGIO INDUSTRIALE ED ESSICCAZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che la COLOWASH srl per l'impianto sito nel comune di Casavatore al viale MichelIngeo n. 74 è autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 4 comma 1 de DPR 25.07.1991, con D.D. n. 2497 del 18.12.2002;
- d. che il legale rappresentante pro tempore della **COLORWASH srl, con sede legale nel comune di San Giorgio a Cremano alla via Buongiovanni n. 49 e sede operativa nel comune di Casavatore al viale Michelangelo n. 74** ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, e dell'art. 281, comma 1, del d. lgs. 152/2006, per l'attività di **tintura, lavaggio industriale ed essiccazione di capi di abbigliamento**;
- e. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 17.05.2007 con prot. 447051, integrata in data 01.09.2010 con prot. 707583, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata e conclusa in data 07.09.2010, il cui verbale si richiama:
 - a.1 l'ARPAC ha espresso parere favorevole, prescrivendo il controllo delle emissioni con cadenza semestrale per quelle provenienti dalle caldaie e con cadenza annuale per quelle provenienti dagli essiccatoi;**
 - a.2 la Provincia ha espresso parere favorevole;**
 - a.3 l'Asl ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;**
 - a.4 ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90, si considera acquisito l'assenso del Comune;**
- b. che, a conclusione dei lavori, la Conferenza ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni suindicate;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 d. lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza dei Servizi, lo stabilimento gestito dalla COLORWASH srl - con sede legale nel comune di San Giorgio a Cremano alla via Buongiovanni n. 49 e sede operativa nel comune di Casavatore al viale Michelangelo n. 74, esercente attività di tintura, lavaggio industriale ed essiccazione di capi di abbigliamento - alle emissioni in atmosfera con l'obbligo per la ditta di effettuare il controllo delle emissioni provenienti dalle caldaie con cadenza semestrale, e per quelle provenienti dagli essiccatoi con cadenza annuale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;

c. il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni, in atmosfera provenienti dall'attività di tintura, lavaggio industriale ed essiccazione dei capi di abbigliamento, ai sensi dell'art. 269 comma 8, lo stabilimento gestito dalla COLORWASH srl, con sede legale nel comune di San Giorgio a Cremano alla via Buongiovanni n. 49 e sede operativa nel comune di Casavatore al viale Michelangelo n. 74, così come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	PORTATA Nm ³ /h	CONCENTRAZIONI mg/Nmc	Sistemi di abbattimento
E1	Caldaia ad olio BTZ con potenzialità di 2093 KW	Polveri SO ₂ CO NO _x	-	<5 238 3 377	-
E2	Caldaia ad olio BTZ con potenzialità di 2093 KW	Polveri SO ₂ CO NO _x	-	<5 272 4 425	-
E3	Essiccatoio n. 1	Polveri	40000	1,5	Scrubber ad acqua
E4	Essiccatoio n. 2	Polveri	30000	5,65	Scrubber ad acqua

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3 contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - 2.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** per gli essiccatoi e con cadenza semestrale per le caldaie e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
 - 2.5 gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
 - 2.6 i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;

- 2.7 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - 2.8.1 comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2 effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
- 2.9 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.10.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
 - 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;
7. **notificare** il presente provvedimento alla COLOWASH srl;
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Casavatore, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2 NORD ex 3 e all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi